

IN TEMA DI « LEGES PUBLICAE »

1. LA VOTAZIONE DELLA « LEX MANLIA DE VICESIMA ».

1. Non pochi studiosi¹ si meravigliano che la *lex Manlia de vicesima manumissionum*, con la quale fu introdotta un'imposta sulle *manumissiones (iustae ac legitimae)* pari ad un 5% del valore dello schiavo affrancato, sia stata emanata, a quanto afferma Livio (7.16.7), nel sec. IV a.C., cioè in un'epoca in cui gli schiavi in Roma certamente non abbondavano.

Anch'io sono portato a ritenere di gran lunga più proprio per la nuova imposta l'ambiente della seconda metà del secolo III, allorché non solo erano molti in Roma gli schiavi, ma cominciavano a farsi sin troppo frequenti le manomissioni operate, in gara tra loro, dai più ricchi cittadini allo scopo di rinforzare le loro clientele politiche. Ma siccome Livio è esplicito, non mi sento di aderire alla critica, peraltro acutissima, su cui F. De Martino basa la sua congettura di un grosso equivoco in cui Livio sarebbe incorso e di una *lex de vicesima* votata dai comizi solo nel 241 a.C., su rogazione del console A. Manlio Torquato. In ciò le considerazioni in senso contrario che si leggono nell'ottimo saggio di A. Di Porto sul tema mi trovano pienamente consenziente, tanto più che non mi par fin troppo verosimile che l'abuso delle manumissioni ai fini clientelari sia stato affrontato nel terzo secolo inoltrato da una *lex centuriata*

* In *ANA*. 92 (1981) 193 ss.

¹ Da ultimo, con completa bibliografia: A. DI PORTO, *Il colpo di mano di Sutri e il « plebiscitum de populo non sevocando »* (A proposito della « *lex Manlia de vicesima manumissionum* »), in *Legge e società nella repubblica romana* 1 (1981) 307 ss. Per il mio pensiero: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁶ (1981) n. 90, 94-95, 97. Cfr. anche: F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, in *Labeo* 20 (1974) 181 s.; P. FREZZA, *Preistoria e storia della « lex publica »*, in *BIDR.* 59-60 (1956) 62 nt. 12; A. MAGDELAIN, *Le suffrage universel à Rome au V siècle av. Jésus-Christ*, in *C.R. Ac. Inscript. B.-Lettres Paris* (1979) 689 ss. Questa nota è dedicata alla memoria di Georgios Petropoulos.

proposta da un esponente del ceto dominante, anziché da un *plebiscitum* scaturente dall'opposizione.

Ma Livio, nel passo ora citato, è proprio tutto da tesaurizzarsi gelosamente, senza tirare il fiato?

Direi di no. Direi cioè, divergendo in ciò dal Di Porto e da altri che sembrano pensarla come lui, che Livio possa e debba essere in taluni particolari posto senza timore in discussione. Vi sono infatti, almeno secondo me, indizi abbastanza sicuri di un suo intervento « correttivo » nella tradizione ricevuta dalle sue fonti. Ed è sopra tutto importante, ai fini della retta comprensione della storia costituzionale romana, ciò che pare doversi (se pur molto cautamente) dedurre in ordine alla vistosa « singolarità » della votazione di questa importantissima legge.

2. Leggiamo, anzi tutto, l'intero passo.

Dopo aver detto che, dei due consoli del 357, l'uno, il plebeo C. Marcio, ottenne in sorte una spedizione contro i Privernati, mentre l'altro, il patrizio Cn. Manlio, ebbe ad impegnare il suo esercito contro i Falisci, ecco come Livio continua concentrando il discorso su Manlio (7.16.7-8):

Ab altero consule nihil memorabile gestum, nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicesima eorum qui manumitterentur tulit. patres, quia ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset auctores fuerunt. Ceterum tribuni plebis, non tam lege quam exemplo moti, ne quis postea populum sevocaret capite sanxerunt: nihil enim non per milites iuratos in consulis verba, quamvis perniciosum populo, si id liceret, ferri posse.

Manlio, dunque, avendo fissato l'accampamento nei dintorni di Sutri, assunse l'originale iniziativa (*novum exemplum*) di sottoporre una legge, e precisamente la *lex de vicesima eorum qui manumitterentur*, all'approvazione « *tributim* » dei militi da lui comandati: legge che dai militi fu evidentemente approvata, tant'è che i *patres* del senato si affrettarono a coprirla della loro *auctoritas* per il motivo che essa assicurava un non esiguo contributo alle smunte casse dell'erario. Ma i *tribuni plebis*, non tanto perché contrari al contenuto della legge quanto perché allarmati dalla procedura adottata da Manlio, sancirono la morte per chi in avvenire avesse seguito l'esempio di « *sevocare populum* ». Ciò, essi specificarono, in quanto non è ammissibile che si possa fare una legge col voto di gente che abbia giurato obbedienza al magistrato che la convoca in assemblea.

Come si vede, Livio non cura di precisare che cosa disponesse la *lex Manlia de vicesima* anche perché sa di riferirsi ad una misura ampia-

mente nota ai suoi lettori, ma concentra il suo discorso sul *novum exemplum* di Cn. Manlio e dice che esso consistette nel fatto di far votare una legge « *in castris tributim* ». Di qui la domanda: se la legge fu votata *in castris*, su proposta del console comandante, come mai non fu votata *centuriatim*, raccogliendo il voto delle centurie dell'*exercitus centuriatus*, ma fu votata *tributim*, distribuendo cioè i votanti in 27 unità di voto, per quante erano le tribù territoriali romane (quattro urbane e le altre rustiche) nel 357?

È assolutamente ridicolo rispondere come taluno fa, che ciò dipendesse dal fatto che l'appartenenza di ciascun votante a questa o a quella centuria era meno presente, agli organizzatori del voto, di quanto fosse la sua appartenenza a questa o a quella tribù. Se mai era vero il contrario, ove si rifletta che le ultime due tribù, la *Pomptinia* e la *Pubilia* (o *Popilia*), erano state istituite, in territorio tolto ai Volsci ed agli Ernici, appena nel 538, sí che l'iscrizione in esse dei relativi *adsidui* doveva essere ancora in corso. Serietà di esegesi vuole che si ammetta che « *tributim* », nel contesto di Livio, sta male e che la votazione (se pur si trattò di vera votazione, e non di una compiacente acclamazione, coperta poi dalla *auctoritas patrum*) avvenne *centuriatim*, o comunque non certo *tributim*.

E allora, posto che il « *tributim* » non sia frutto di un errore di scrittura, o di una inserzione post-liviana, vogliamo almeno chiederci se e perché l'abbia potuto inserire nel testo, volutamente, Livio?

3. La mia ipotesi scandalizzi pure certi timorati, ma è questa.

A parte il fatto che continuo serenamente a credere che i *comitia tributa* (i comizi, si intenda, non i *concilia plebis tributa*) siano venuti ad inserirsi stabilmente nella costituzione romana solo nel corso del sec. III a.C., io immagino che Livio (o magari l'annalista da cui egli ha attinto), nell'apprendere di un voto reso *in castris* da un corpo di esercito, sia stato colto da una sorta di viva riluttanza ad ammettere che Cn. Manlio abbia potuto infrangere le severe e complesse regole che, ai suoi tempi (voglio dire ai tempi di Livio o dell'annalista che lo ha preceduto), presiedevano « *ab immemorabili* » sia alla convocazione, sia allo svolgimento dell'assemblea fondamentale della repubblica, del *comitiatus maximus*: regole che, come tutti sanno, non si limitavano certo al punto che la riunione dovesse aver luogo nel campo di Marte. D'accordo che la convocazione effettuata a grande distanza da Roma e ristretta ai militi dell'esercito di uno solo dei consoli fu un *novum exemplum*, ma l'impudenza di Manlio (questo si sarà pensato, a mio parere, da Livio) non potrà essere giunta sino al punto di attribuire parvenza di comizio centuriato ad una massa

di cittadini che per definizione, essendo lontano e non convocato l'altro esercito consolare, erano solo una metà del *comitiatus maximus*.

Di qui, suppongo, la precisazione fatta da Livio (o da chi per lui) che la votazione avvenne, dovette avvenire in modo di gran lunga meno solenne, cioè *tributim*: precisazione tanto piú facile a farsi in quanto, almeno al tempo di Livio (o della sua fonte del secolo precedente), vi era stretta corrispondenza, a dire di Cicerone, tra centurie e tribú. Noi che, a differenza di Livio, sappiamo bene (ritengo) che la corrispondenza tra centurie e tribú nel 357 molto probabilmente non esisteva e che, d'altra parte, non ci illudiamo affatto (confido) che i *comitia centuriata* con le relative regole procedurali siano sorti tutti in una volta, cosí come li descrive « *a posteriori* » proprio Livio in altro punto delle sue storie (1.42.4-5), ebbene noi, sí, siamo in condizione di dirci che, in fondo, è piú verosimile che la votazione (o quel che vi fu in suo luogo) avvenne *centuriatim*.

Ipotesi, la mia, tutt'altro che peregrina, ove si ricordi che i *comitia centuriata* furono la derivazione dell'*exercitus centuriatus* serviano, che l'esercito centuriato si compose originariamente di un'unica *legio* al comando di un unico *praetor*, che solamente un *praetor* (anche quando i *praetores* divennero due e furono chiamati *consules*) poteva prendere i *summa auspicia*, che era necessaria e sufficiente la delibera di un solo console per nominare il *dictator* e che mai fu stabilito che i comizi centuriati dovessero riunirsi in Campo Marzio, ma fu solo ritenuto necessario che essi si adunassero fuori del pomerio cittadino. Anche se una lenta evoluzione aveva portato i comizi centuriati al sistema di voto globale (cioè comprensivo di tutte le centurie del *populus*) descritto da Livio, Manlio basò la sua iniziativa sul fatto che non era stata eliminata la possibilità originaria del voto manifestato dall'unica *legio* e rogato dal relativo comandante. Il « *novum exemplum* » da lui introdotto altro non fu, insomma, se non un ritorno (deplorabile *in concreto*, ma impeccabile *in abstracto*) ai *veteres mores*.

4. Resta che si dica qualcosa della reazione dei tribuni della plebe al *novum exemplum* di Manlio.

Il Di Porto difende con molto acume la tesi che i tribuni promossero, « *ne quis postea populum sevocaret* », un *plebiscitum*, anzi addirittura una *lex sacrata*, alla maniera delle leggi sacrate di piú di un secolo prima. Ma anche a voler prescindere dalla audacia della congettura che situa una *lex sacrata* dopo il compromesso licinio-sestio del 367, perché mai Livio non parla di una cosa cosí importante? Se una « *lex sacrata de populo non sevocando* » vi fosse mai stata, è ben diffi-

cile, quasi incredibile, che Livio e i suoi autori ne avrebbero taciuto. Prudenza vuole quindi, che, sviluppando una giudiziosa congettura del Frezza, si formuli un'altra ipotesi. I *tribuni plebis* del 357 (o di un anno successivo) decisero concordemente che, se in avvenire qualcuno avesse ricalcato l'improvvida iniziativa di Cn. Manlio, essi si sarebbero sentiti autorizzati, in applicazione delle antiche *leges sacratae*, a perseguirlo sino ad ucciderlo.

Ovviamente, questa interpretazione « evolutiva » delle *leges sacratae* impegnò solo i *tribuni plebis* che la formularono e la resero di pubblica ragione. Ma si sa come vanno queste cose. L'avvertimento fu piú che sufficiente, sul piano politico, a tener sul chi vive i tribuni della plebe che seguirono, nonché ad indurre i magistrati degli anni successivi a non azzardarsi mai piú a *sevocare populum* come aveva fatto, sia pure « pour la bonne cause », Cneo Manlio.

2. LA « LEX VOCONIA ».

1. *Perfecta, minus quam perfecta* o *imperfecta* (con riferimento alla ben nota tripartizione di Ulp. 1.1-2), la *lex Voconia* del 169 a. C.? ¹.

Tutte le opinioni sono state al riguardo manifestate. Per la *lex perfecta* (quella che, a dir cosí, « *feri aliquid vetat et si factum sit rescindit* ») si è schierato di recente M. Kaser. Per la *lex minus quam perfecta* (quella che « *vetat aliquid fieri et si factum sit non rescindit, sed poenam iniungit ei qui contra legem fecerit* ») si è invece pronunciato, ancor piú di recente, almeno quanto ad una delle disposizioni che le si attribuiscono, L. Labruna.

A mio avviso, la *Voconia* fu una *lex imperfecta*, una legge « *quae fieri aliquid vetat, nec tamen si factum sit rescindit* ». Né deve orientarci verso una delle altre due risposte il fatto che essa fu posteriore alla *lex Furia testamentaria*, la quale *imperfecta* non era, ma era, per espressa di-

* In *Labeo* 28 (1982) 188 ss.

¹ Sulla *lex Voconia*: A. STEINWENTER, in *RE*. 12 (1925) 2418 ss., con bibliografia precedente; da ultimo, M. KASER, *Ueber Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht*, in *SAW. Wien* 312, 50 ss.; L. LABRUNA, *Astronomi e storici: due leggi 'immaginarie' nella « pro Rhodiensibus » di Catone?*, in *Atti Acc. Pontaniana* n. s. 30 (1981) 339 ss., spec. 436 s. Tuttora utilissime anche le pagine di F. v. WOESS, *Das römische Erbrecht und die Erbanwärter* (1911) 70 ss. Su ps.-Quint. *decl.* 264 v. anche: F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani* (1938) 354 ss. Cfr., infine, anche: A. GUARINO, « *Minima de Gracchis* »: 2. *Una legge immaginaria*, in *ANA*. 91 (1980) 332 ss. (ivi la mia tesi sull'orazione catoniana *pro Rhodiensibus*).